

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per effetto di confisca di “impianto di distribuzione carburante” eseguito in data 05.12.2008 dall’Ufficio di Polizia Locale a carico della ditta Autotrasporti Corazza Giuseppe con sede in Comune di Codognè in Via Bosco Visnà N.2, per violazione dell’art. 26 bis della legge regionale 28.06.1988, n. 33 come modificata dalla L.R. 5.09.1997 n. 34 e dalla L.R. 3.2.1998 n. 3 e succ. mod. e int., il Comune di Codognè risulta ora proprietario dell’attrezzatura in argomento;

Preso atto che l’impianto in oggetto non risulta essere di interesse per l’Ente, e che pertanto occorre procedere all’alienazione dell’impianto di cui trattasi, previa verifica del più probabile valore di mercato, da effettuarsi mediante stima economica;

Vista la perizia di valutazione, redatta dal geom. Franco Pessotto in data 06.07.2009 con la quale a seguito di verifica dello stato di conservazione e funzionamento dell’impianto oggetto di alienazione, determina un valore base pari a euro 2000 (duemila), perizia che si allega in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Convenuto pertanto di procedere mediante asta pubblica all’alienazione dell’impianto di carburante in argomento;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Approvare la perizia di valutazione dell’impianto di distribuzione carburante composta dalle seguenti attrezzature:
 - contenitore distributore mobile completo di cassetta contenente pompa lt/mn - mt. 10 di tubo;
 - pistola automatica contalitri;
 - bacino di contenimento verniciato esternamente (versione eco-ank) matr. 7818 di costruzione ditta Rigetto Silos di Vicenza,redatta dal geom. Franco Pessotto in data 06.07.2009 dell’importo di euro 2000 (duemila).
- 2) Alienare, per i motivi in premessa, l’impianto di distribuzione carburante in argomento, mediante pubblico incanto, secondo le modalità previste dal R.D. 23.5.1924 n. 827 art. 73 lett. C) e succ. modif. e int., ovvero con il criterio della migliore offerta da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d’asta, secondo le procedura di cui all’art. 24 comma 1 lett. A) del vigente regolamento comunale dei contratti.
- 3) Con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.